

Titolo
Disposizioni in materia di qualità della regolamentazione

Riferimenti
 XIV Legislatura
 Numero **718**
 del **31.12.07**

Iter

Attuale

08 gen 2008 Annunzio assegnazione Seduta n. 111 AULA

Gruppo Parlamentare

Storico

03 gen 2008 Assegnato per esame Commissione PRIMA
 08 gen 2008 Annunziato Seduta n. 111 AULA

Iniziativa
 Governativa

Ultimo Testo

RELAZIONE DEL GOVERNO REGIONALE

Firmatari
Cuffaro Salvatore
Presidente Regione

Onorevoli colleghi,

Argomenti
 • Pubblica amministrazione

il presente disegno di legge contiene un complesso di norme che mirano a garantire una migliore qualità della regolazione normativa regionale attraverso la razionalizzazione dei processi di produzione legislativa, la conoscibilità e comprensibilità delle norme, la semplificazione della normativa vigente.

Organo d'Esame
 1. Prima Commissione - Affari Istituzionali

La qualità della regolazione, la razionalizzazione e semplificazione legislativa hanno formato l'oggetto di molteplici raccomandazioni dell'Unione europea e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) e costituiscono l'obiettivo da ultimo definito dalle conclusioni del Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 in materia di Better Regulation.

Allegato
 Nessuno

Invero, il miglioramento della qualità della produzione normativa è stato già individuato tra le priorità dell'azione di governo della maggior parte degli stati membri dell'Unione.

Anche nel nostro Paese si è da tempo avvertita l'esigenza di analizzare i riflessi che singoli atti normativi possono produrre nei contesti sociali ed economici sui quali ricadono e si è ormai acquisita la consapevolezza che la produzione normativa sviluppata seguendo criteri di analisi, di verifica e di razionalizzazione, oltre a chiarire fin dall'origine le conseguenze dell'atto normativo, determina una più compiuta trasparenza e conoscibilità della effettiva portata dello stesso.

A seguito della riforma della Parte II del Titolo V della Costituzione la problematica della qualità della regolazione ha assunto maggiore rilievo, tenuto conto anche della complessa ripartizione di materie tra lo Stato e le Regioni e la conseguente esigenza di garantire il maggior equilibrio in termini di coerenza ed unitarietà dell'ordinamento giuridico, complessivamente inteso.

Le molteplici esperienze statali e regionali nella materia e l'esigenza di assicurare, nel rispetto del principio costituzionale di leale collaborazione, maggiore coerenza nei processi di produzione normativa dei vari livelli di governo hanno costituito impulso per l'adozione di un accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali che la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha sancito il 29 marzo 2007.

L'Accordo, volto a definire principi comuni per il miglioramento della qualità e della trasparenza del sistema normativo ed a rendere uniforme la tecnica legislativa adottata dai diversi centri di produzione, impegna concretamente Stato e regioni all'adozione di

atti e piani d'azione conformi ai principi contenuti nello stesso Accordo.

Il presente disegno di legge, che costituisce l'avvio dell'attuazione nella Regione degli appena citati indirizzi, concordati tra Governo e regioni, in tema di qualità della regolazione, si propone di disciplinare l'applicazione degli strumenti di analisi e verifica della qualità e dell'efficacia degli interventi legislativi.

In particolare:

- l'articolo 1 del testo prevede che la Regione, verifichi ex ante ed ex post l'incidenza e l'impatto dei provvedimenti regolativi sui destinatari;

- l'articolo 2 definisce lo strumento dell'analisi tecnico normativa (ATN) e la relativa funzione nell'iter di formazione degli atti normativi;

- l'articolo 3 chiarisce la natura tecnico-consultiva non vincolante e la funzione dell'analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.);

- l'articolo 4 delinea la valutazione ex post, attraverso la verifica dell'impatto della regolamentazione nell'ordinamento giuridico (VIR);

- l'articolo 5 reca le disposizioni attuative, da adottarsi con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, relative all'ATN, all' AIR, alla VIR;

- l'articolo 6 individua l'ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione quale sede di raccordo e coordinamento delle attività disciplinate dal disegno di legge e prevede l'adozione di idonee misure organizzative entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa legge.

---0---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA

Art. 1.

Qualità della normazione

1. Al fine di migliorare la qualità della produzione normativa la Regione, nel corso della progettazione di schemi di atti normativi governativi, verifica ex ante l'incidenza dell'intervento sull'ordinamento giuridico vigente e nei confronti dei destinatari diretti, indiretti e degli altri soggetti interessati attraverso l'analisi tecnico normativa (ATN) e l'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR).

2. Al fine di valutare il raggiungimento delle finalità dei propri atti normativi la Regione accerta ex post gli effetti prodotti nei confronti dei destinatari diretti, indiretti e degli altri soggetti interessati attraverso la verifica dell'impatto della regolazione (VIR).

Art. 2.

Analisi tecnico - normativa (ATN)

1. L'Analisi tecnico-normativa (ATN) verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, da' conto della sua conformità alla Costituzione e alla disciplina comunitaria nonché dei profili attinenti al rispetto delle competenze dello Stato e delle autonomie locali.

2. L'ATN, inoltre, prende in considerazione gli aspetti di corretta formulazione del testo, le definizioni ed i riferimenti normativi ivi contenuti nonché le tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti.

3. L'analisi è condotta anche alla luce della giurisprudenza esistente e di eventuali progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame.

Art. 3.

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

1. L'Analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) valuta preventivamente gli effetti dell'intervento normativo proposto con riguardo:

- a) all'opportunità dell'intervento regolatorio ed alle possibili opzioni alternative;
- b) all'adeguatezza degli strumenti amministrativi prescelti;
- c) al contesto normativo di riferimento;
- d) agli obiettivi e ai destinatari dell'atto;
- e) agli oneri ed ai vincoli previsti per l'amministrazione e per i soggetti interessati;
- f) alla congruità dei mezzi attivabili in rapporto ai risultati attesi;
- g) alla fattibilità procedurale ed organizzativa della disciplina prevista.

2. L AIR ha valenza tecnico-consultiva, non costituisce impedimento o motivo dirimente per l'adozione dello schema di provvedimento sottoposto al suo esame.

Art 4.

Verifica dell'impatto della regolazione (VIR)

1. La verifica dell'impatto della regolazione (VIR) valuta ex post il raggiungimento delle finalità, i costi e gli effetti prodotti dagli atti normativi approvati nei confronti dei destinatari diretti, indiretti e degli altri soggetti interessati.

2. La verifica è applicata dopo il primo biennio dalla data di entrata in vigore della legge oggetto di valutazione. Successivamente essa è effettuata periodicamente a scadenza biennale.

Art. 5.

Disposizioni attuative

1. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti:

- a) le regole tecniche di redazione dei testi normativi;
- b) i criteri generali e le procedure dell AIR, le tipologie, casi e le modalità di esclusione dell AIR;
- c) i criteri generali, le procedure e l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR.

Art. 6.

Misure organizzative

1. L'ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione assicura il raccordo permanente delle attività di cui agli articoli 2, 3 e 4 e garantisce il supporto tecnico per l'elaborazione di testi normativi da sottoporre all'approvazione del Governo da parte degli assessori proponenti.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, adotta le misure organizzative necessarie per l'applicazione della presente legge.

Art. 7.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cronologia Testi

(31.12.2007) Testo presentato